

**DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2022**

**55/2022/E/EEL**

**POSTICIPO DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AVVIATI CON  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 217/2021/E/EEL**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1192<sup>a</sup> riunione del 15 febbraio 2022

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 217/2021/E/EEL (di seguito: deliberazione 217/2021/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2021, 289/2021/E/EEL (di seguito: deliberazione 289/2021/E/EEL).

### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 217/2021/E/EEL, l'Autorità ha avviato, con riferimento alle società elencate nella Colonna 1 della Tabella ivi allegata, e in ottemperanza alle sentenze pure richiamate in detta Tabella, procedimenti aventi a oggetto (a) supplementi di istruttoria volti a verificare l'effettiva incidenza, sui costi diretti del corrispettivo *uplift*, del possibile risparmio di spesa derivante dagli eventuali effetti positivi per l'intero sistema degli sbilanciamenti in controfase, e, per l'effetto dei relativi possibili esiti, (b) l'eventuale conferma o modifica dei provvedimenti prescrittivi già adottati in esito ai procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, ovvero a non adottare alcun provvedimento

prescrittivo; per ogni precisazione, si rinvia alla deliberazione 217/2021/E/EEL che deve intendersi qui integralmente richiamata;

- la deliberazione 217/2021/E/EEL, come rettificata dalla deliberazione 289/2021/E/EEL, ha previsto come termine per la conclusione dei procedimenti il 28 febbraio 2022;
- nei mesi di luglio e agosto 2021, il responsabile del procedimento ha comunicato alle società interessate le risultanze del supplemento istruttorio;
- nei mesi successivi, le predette società hanno prodotto memorie e documenti in replica alle comunicazioni del responsabile del procedimento; in tal modo, è stata acquisita una numerosa, e complessivamente copiosa, documentazione, la cui analisi richiede tempi che non consentono all’Autorità di concludere i procedimenti con una decisione da adottare entro il termine suddetto.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario posticipare il termine per la conclusione dei procedimenti avviati con la deliberazione 217/2021/E/EEL, in coerenza coi tempi necessari per il completamento dell’analisi delle osservazioni pervenute

**DELIBERA**

1. di modificare l’articolo 4. della deliberazione 217/2021/E/EEL, come rettificato dalla deliberazione 289/2021/E/EEL, sostituendo le parole “28 febbraio 2022” con le parole “30 giugno 2022”;
2. di notificare il presente provvedimento alle società elencate nella Colonna 1 della Tabella allegata alla deliberazione 217/2021/E/EEL e alla società Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 febbraio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*